



Comune di Ponte Nizza

PROVINCIA DI PV

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.60

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI PONTE NIZZA PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **sedici** del mese di **novembre** alle ore **sedici** e minuti **venti** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino - Sindaco - in modalità telematica	Sì
2. Dedomenici Antonio - Assessore - in modalità telematica	Sì
3. Nevioni Claudio - Assessore - in modalità telematica	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI PONTE NIZZA PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco;

VISTA la richiesta dell'Associazione denominata "PRO LOCO PONTE NIZZA", in data 16.11.2022 prot. n. 3146, relativa alle iniziative sostenute nell'anno 2022;

RITENUTO di concedere alla predetta Associazione, come da proposta del Sindaco, un contributo per lo svolgimento di attività sociali di Euro 1.000,00;

RITENUTO di procedere all'erogazione del predetto contributo, in relazione all'attività esercitata di sviluppo delle attività ricreative, di organizzazione di attività ed eventi quale occasione di aggregazione e di incontro tra i cittadini, nell'ambito del calendario delle manifestazioni comunali programmate, con connesso sviluppo e promozione culturale, turistico e commerciale della realtà territoriale di Ponte Nizza;

DATO ATTO CHE nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 34 e dell'art. 35 dello Statuto vigente risulta previsto "la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione";

VISTO l'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 135/2012 secondo cui: *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli ((articoli da 13 a 42)) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.))";*

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 11/2011 nel quale è stato chiarito che sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale, così come da art. 2 del vigente Statuto;

RITENUTO concedere il contributo sopraindicato, quale svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria e non come semplice

promozione dell'immagine del Comune, il quale alla luce di quanto suddetto non è da considerarsi sponsorizzazione, secondo anche l'interpretazione della Corte dei Conti Sez. Reg di Controllo per la Lombardia (Pareri n. 1075/2010, 349/2011, 226/2013), per cui soggetti al divieto di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;

DATO ATTO che con l'art.106 del DL 34/2020 (decreto rilancio Italia) è stato istituito un fondo per assicurare agli enti locali le risorse per assolvere alle loro funzioni necessarie nella sostanza per ristorare gli enti locali della perdita di gettito per l'emergenza socio assistenziale sanitaria, con legge di bilancio 2022 è stato stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate possono essere utilizzate anche nel 2022 per le destinazioni di spesa previste dal vincolo originariamente esistente tra cui trasferimenti ad enti del terzo settore presenti sul territorio per attività svolte in sussidiarietà con il sistema degli enti locali;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Reg.Com. di Contabilità;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

A voti unanimi, favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. Di assegnare, per i motivi specificati nella premessa narrativa, all'Associazione "PRO LOCO PONTE NIZZA" un contributo di € 1.000,00, per le attività relative all'anno 2022;
2. Di imputare la relativa spesa all'intervento 2690.2230.6 della competenza del Bilancio di Previsione 2022;
3. Di disporre la pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sulla pagina web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione di 1° livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" sotto-sezione di 2° livello "Atti di concessione", ai fini dell'efficacia del presente provvedimento;
4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI PONTE NIZZA PER L'ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 16/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mogni Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 16/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stillio Ilaria

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Pernigotti Celestino

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 217 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24-nov-2022 al 09-dic-2022 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponte Nizza, lì 24-nov-2022

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 16-nov-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 16-nov-2022

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele